

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8025 Anno 2018

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 30/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Nadir ADNAN, elettivamente domiciliato in Roma, viale Pasteur 5, presso l'avv. Alberto Avazzi che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. albertoavazzidelfrate@ordineavvocatiroma.org e il fax n. 06/5919764;

- *ricorrente* -

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- *controricorrente* -

12617
2017





avverso la sentenza n. 286/2017 della Corte di appello di Catanzaro, emessa il 30 gennaio 2017 e depositata il 22 febbraio 2017, R.G. n. 236/2016;

Rilevato che

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto dal cittadino pakistano Nadir Adnan avverso l'ordinanza in data 8 gennaio 2016 del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata respinta la domanda di protezione internazionale.
2. Nella motivazione della Corte di appello si dà atto che Nadir Adnan in sede di audizione di fronte alla Commissione territoriale di Crotone ha riferito che sin dall'età di 14 anni aveva iniziato ad avere rapporti omosessuali con uno studente di due anni più grande di lui, che tale storia era durata sei mesi e, in seguito, aveva avuto solo compagni occasionali e in particolare aveva intrattenuto una relazione saltuaria con un imam con il quale era solito incontrarsi presso l'albergo di proprietà del padre in cui il ricorrente lavorava come cuoco. Inoltre Nadir Adnan ha affermato che il proprio orientamento sessuale è frutto di una scelta stabile inconciliabile con la situazione sociale e giuridica del proprio paese e a tale proposito ha riferito di essersi

B. S. S.



deciso a lasciare il Pakistan in seguito all'uccisione di un ragazzo che era stato bruciato vivo perché era stato scoperto mentre aveva relazioni sessuali con un altro uomo.

3. La Corte di appello ritiene tuttavia che i fatti narrati non integrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né per le altre forme di protezione internazionale in quanto il ricorrente non ha allegato la sussistenza di un concreto e reale intento persecutorio diretto nei suoi confronti limitandosi alla generica narrazione, priva di idonei e specifici elementi probatori della situazione di pericolo che lo ha indotto a lasciare il suo paese. La Corte distrettuale ritiene inoltre "superflua la riconvocazione del ricorrente per essere sentito in libero interrogatorio poiché, salvo che lo stesso cambi completamente il tenore delle proprie dichiarazioni, le ragioni esposte rendono del tutto inutile che precisi e ulteriormente deduca in relazione alle ragioni della fuga". In particolare quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato la Corte di appello rileva che manca il presupposto di un fondato timore per il ricorrente di subire persecuzioni attinenti all'appartenenza specifica ad un gruppo sociale. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria la Corte di appello ha affermato che il racconto

B...



dell'appellante è apparso generico in quanto privo di riferimenti a circostanze di fatto che evidenzino una concreta situazione di pericolo e la impossibilità del suo rientro in patria o del suo collocamento in altra regione del paese nativo. A giudizio della Corte distrettuale la narrazione appare caratterizzata da inconferenza e poca linearità in quanto non sembra, in particolare, che l'istante abbia una relazione stabile con un altro uomo né che abbia ricevuto minacce particolari. Anzi sulla base della sua descrizione non emerge un quadro di sostanziale pericolosità nei suoi confronti limitandosi il richiedente a riferire di episodi essenzialmente generici nonché di un accadimento verificatosi nei confronti di un non meglio precisato "ragazzo di un villaggio vicino". Infine quanto alla richiesta di protezione umanitaria la Corte distrettuale rileva che il ricorrente non ha allegato e prospettato alcuna circostanza riconducibile alle ipotesi ritenute dalla giurisprudenza di legittimità giustificative di tale forma residuale di protezione.

4. Ricorre per cassazione Nadir Adnan deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 con particolare riguardo alla violazione del d.lgs. n. 251/2007 di attuazione della direttiva n. 2004/83/CE e specificamente dell'art. 3 comma 3 lettere a), b), c)



nonché degli artt. 7 e 8 e dell'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251/2007.

5. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno ed eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'impugnazione si presenta identica in tutti i suoi elementi a un precedente ricorso notificato al Ministero in data 22 aprile 2017 dall'odierno ricorrente Nadir Adnan.

Ritenuto che

6. L'eccezione di parte controricorrente non è documentata e non risulta che sia pendente presso questa Corte un altro ricorso di Nadir Adnan avverso la sentenza n. 286/2017 della Corte di appello di Catanzaro.
7. La decisione impugnata si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della protezione internazionale ai cittadini stranieri che vivono nel proprio paese di origine una condizione di discriminazione a causa del loro orientamento sessuale. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte (*Cass. civ. n. 27437 del 29 dicembre 2016*) "l'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l'omosessualità) costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale"



la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato". Inoltre "ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclarare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale".

8. Nel caso in esame la Corte di appello ha disconosciuto alla omosessualità del ricorrente, senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo, la valenza di fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce

Boschi



ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato. Non ha svolto alcuna attività istruttoria officiosa intesa a verificare la condizione di proibizione penale della omosessualità nel paese di provenienza del ricorrente, né a verificare la presenza di diffusi comportamenti discriminatori e violenti nei confronti degli omosessuali. Ha ritenuto una sostanziale genericità e non credibilità della narrazione del ricorrente ma in relazione alla esistenza di un pericolo concreto di persecuzione personale e di danno grave alla persona.

9. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 15981 del 20 settembre 2012) ha chiarito che non è necessario, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, accertare che, nel paese di origine, vi sia il rischio, a causa del proprio orientamento sessuale, di subire concretamente una persecuzione di carattere sociale o di essere esposto a una situazione di pericolo per la propria incolumità ovvero di subire trattamenti personali discriminatori perché la sanzione penale del proprio orientamento sessuale costituisce una grave limitazione della libertà personale che di per sé pone in essere una condizione oggettiva di persecuzione e di discriminazione.

10. La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio

Bras



alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, si atterrà ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati e conseguentemente verificherà se la deduzione dell'orientamento sessuale del ricorrente sia credibile, se sussista una condizione di proibizione penale della omosessualità nel paese di provenienza del ricorrente, ovvero se sussistano diffusi comportamenti discriminatori e violenti nei confronti degli omosessuali che giustifichino il fondato timore di un grave danno alla persona del ricorrente nel caso di rientro nel proprio paese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Presidente